



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 27.07.2023

Oggetto: Parere relativo all'interpretazione dell'art. 27, comma 2, lettera d2) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

L'anno duemilaventitre, addì 27 del mese di luglio, in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione del 27.07.2023 prot. n. 3465., si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Pierluigi Saiu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Marco Porcu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Valeria Satta	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	X
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	X
	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 9111 del 27.07.2023, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 27.03.2023

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto dell'O.d.G. di cui all'oggetto

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che il Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le relative Norme di Attuazione;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con la deliberazione n. 15 del 22 novembre 2022, recante "*Aggiornamento e integrazione delle Norme di Attuazione del PAI/PGRA*", pubblicata per estratto sul BURAS n. 55 del 1 dicembre 2022, rettificata con deliberazione n. 19 del 27 dicembre 2022, pubblicata per estratto sul BURAS n. 1 del 5 gennaio 2023;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020, avente ad oggetto "*Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo*";

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Riola Sardo, con nota protocollo n. 1841 del 17 aprile 2023, acquisita al protocollo ADIS n. 4022 del 19 aprile 2023, ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 27, comma 2, lettera d2) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

EVIDENZIATO che sussistono i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva del quesito stesso, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 27.03.2023

RITENUTO pertanto di dover fornire i chiarimenti volti a garantire l'univoca interpretazione ed applicazione della norma in oggetto;

VISTO l'art. 27, comma 2, lett. d2) delle N.A. del PAI, ai sensi del quale, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti: *“con esclusione dei piani interrati e dei piani seminterrati, questi ultimi considerati con riferimento all’effettivo fenomeno di allagamento, e con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975) delle singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrata per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti, anche prevedendo nel caso dei piani terra la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale quali la sopraelevazione del piano di calpestio, le necessarie opere per rendere gli edifici impermeabili all’acqua e adattabili alle situazioni di piena;*

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Riola Sardo ha chiesto di chiarire se, con riferimento alle previsioni di cui alla lettera d2) del comma 2 dell’articolo 27 delle NA del PAI, il divieto di aumento del carico antropico debba essere riferito *“agli abitanti effettivamente insediati o agli abitanti effettivamente insediabili”;*

RILEVATO che l'art. 27, comma 2, lett. d2) delle NA del PAI rinvia, richiamandolo esplicitamente, al D.M. Sanità del 5 luglio 1975, secondo il quale il carico antropico teorico è definito in base al numero di abitanti insediabili e quindi come numero massimo di abitanti teorici in rapporto alla superficie calcolato ai sensi dell’art. 2 del citato D.M. (Art. 2 - *Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.*);

RITENUTO che, il suddetto carico antropico teorico, calcolato *“ex ante”* prima dell’intervento, costituisca il riferimento rispetto al quale verificare che il carico antropico *“ex post”* (ossia a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio, da valutare sempre con riferimento al D.M. Sanità del 5 luglio 1975) non sia superiore al predetto valore *“ex ante”*;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 27.03.2023

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, di chiarire che:

- l'art. 27, comma 2, lett. d2) delle NA del PAI rinvia, richiamandolo esplicitamente, al D.M. Sanità del 5 luglio 1975, secondo il quale il carico antropico teorico è definito in base al numero di abitanti insediabili e quindi come numero massimo di abitanti teorici in rapporto alla superficie calcolato ai sensi dell'art. 2 del citato D.M.;
- il suddetto carico antropico teorico, calcolato "ex ante" prima dell'intervento e sulla base del titolo edilizio originario, costituisce il riferimento rispetto al quale verificare che il carico antropico "ex post" (a seguito dell'intervento edilizio, da valutare sempre con riferimento al D.M. Sanità del 5 luglio 1975) non sia superiore al valore "ex ante".

Il presente parere è espresso in termini generali ed astratti e, in ogni caso, rimane di esclusiva competenza e responsabilità del Comune che ha proposto il quesito, ogni valutazione relativa all'applicazione della Norma di Attuazione del P.A.I. alla fattispecie concreta e alla qualificazione dell'intervento rispetto alle fattispecie edilizie definite nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Il Presidente delegato del Comitato Istituzionale

Pierluigi Saiu